

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 640 - 29811/2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI SETTIMO TORINESE - VARIANTE PARIALE N. 36 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Settimo Torinese:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 59 - 9372 del 7 ottobre 1991, successivamente modificato con le seguenti Varianti:
 - n. 1 approvata con D.G.R. n. 36-15683 del 30 dicembre 1996;
 - n. 4 approvata con D.G.R. n. 8-27657 del 28 giugno 1999;
 - n. 7 approvata con D.G.R. n. 4-5477 del 11 marzo 2002;
 - n. 13 approvata con D.G.R. n. 26-29 del 9 maggio 2005;
 - n. 15 approvata con D.G.R. n. 51-4542 del 27 novembre 2006;
- ha approvato quindici Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. 56/77 e quattro, dalla numero 31 alla numero 35), ai sensi del quinto comma del citato articolo;

- ai sensi della L.R. 1/2007 di modifica alla L.R. 56/77, ha approvato:
 - con D.C.C. n. 16 del 29 febbraio 2008, la Variante Strutturale n. 18 al P.R.G.C. vigente;
 - con D.C.C. n. 20 del 31 marzo 2009, la Variante Strutturale n. 20 al P.R.G.C. vigente;
 - con D.C.C. n. 27 del 25 marzo 2011, la Variante Strutturale n. 21 al P.R.G.C. vigente;
 - con D.C.C. n. 27 del 30 marzo 2012, la Variante Strutturale n. 24 al P.R.G.C. vigente;
 - con D.C.C. n. 20 del 20 marzo 2014, la Variante Strutturale n. 30 al P.R.G.C. vigente;
- ha adottato con D.C.C. n. 6 del 8 febbraio 2018 e D.C.C. n. 40 del 26 aprile 2018 di adeguamento ai contenuti del PPR, la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante di Revisione Generale del P.R.G.C. vigente;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 72/2018 del 8 novembre 2018, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 36 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 16/11/2018, con nota prot. n. 0071189/2018 (PEC ns prot. n. 129928 e n. 129959 del 16/11/2018), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal settimo comma della citata legge;
(Prat. n. VP_035/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 42.710 abitanti al 1971; 44.210 abitanti al 1981; 45.984 abitanti al 1991, 47.023 abitanti al 2001 e 46.875 abitanti al 2011; si rileva un trend demografico in significativo incremento nel periodo 1971/2011;
- superficie territoriale di 3.237 ettari di pianura, con pendenze inferiori al 5%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di 2.968 *ha* appartenenti alla *Classe II[^]* (pari a circa il 92% della superficie comunale), dei quali 1.581 *ha* con destinazione diversa da quella agricola; inoltre 50 *ha* sono interessati da "Aree boscate";
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 4** della Città Metropolitana di Torino denominata "**AREA METROPOLITANA TORINESE NORD**" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'**Ambito** di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 1 denominato "**AMT-NE**" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- risulta individuato, ai sensi dell'articolo 19 delle N.d.A., quale "polo medio" dell'armatura urbana che dispone di una diversificata offerta di servizi interurbani, a maggior raggio di influenza; appartengono a questo livello i Comuni di Carmagnola, Chieri, Chivasso, Ciriè, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Orbassano, Pinerolo, Rivoli e Venaria Reale;
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale e confermato dal PTC come *centro storico di tipo C, di media rilevanza*;
- il PTC2 **non** individua il Comune quale *Ambito di diffusione urbana* di cui agli articoli 21 e 22 delle Norme di Attuazione; ai sensi dell'articolo 23, lo inserisce tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale;

- il PTC2 individua nel territorio, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A., Ambiti Produttivi di livello 1 e 2;
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dall'Autostrada Torino-Milano "A4" e da un tratto della Torino-Aosta "A5", dalla ex S.S. n. 11 ora S.P. n. 011 Padana Superiore e S.P. n. 011 Padana Superiore - raccordo S.P. n. 590 e dalle Strade Provinciali n. 3 della Cebrosa, n. 12 del Fornacino, n. 92 di Castiglione, n. 93 di San Mauro, n. 220 di Brandizzo e n. 226 della Cascina Rubiana; è attraversato dalle linee ferroviarie *Settimo-Volpiano-Rivarolo-Cuorgnè-Pont*, dalla TAV *Torino-Novara-Milano*, dal tratto della Ferrovia *Torino-Vercelli-Novara-Milano* (linea storica) ed è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) a cui appartengono le linee *Ivrea-Chivasso-Carmagnola-Bra* e *Rivarolo-Settimo-Trofarello-Chieri*;
- assetto idrogeologico del territorio: è interessato dal Fiume Po e dai corsi d'acqua di rii minori, bealere ecc;
- tutela ambientale: il PTC2 individua una porzione del territorio interessata da **Aree protette (Core Areas)** Regionali istituite di circa **237 ettari** denominata "*Tangenziale Verde I stralcio - Parco BOR.SET.TO srl*";

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione del Comune di Settimo Torinese a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 8 novembre 2018, di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale n. 36 al P.R.G.C. vigente del Comune di Settimo Torinese, adottata con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici è finalizzata, a seguito della adozione, con deliberazione Consiglio Comunale 8 febbraio 2018, n. 6, della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante di Revisione Generale al P.R.G.C. e il documento tecnico preliminare per la specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale - fase di specificazione VAS - ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., a dare soluzione a problematiche di minore entità, anticipando alcune modifiche ed integrazioni a zone di P.R.G. vigenti contenute nella Variante di Revisione Generale in itinere, ascrivibili nei limiti di operatività previsti per le Varianti Parziali.

In particolare i contenuti della presente Variante riguardano:

- valorizzazione di aree di proprietà comunale, che non modificano il vigente quadro strategico di riferimento;
- introduzione di alcuni aggiornamenti e modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, al fine di dare soluzione a temi emersi durante l'attività di gestione del Piano, eliminando incertezze interpretative;
- cambio di destinazione d'uso e/o procedura attuativa per aree già previste dal PRG vigente;
- risoluzione di problemi minori che non presentano caratteri strutturali ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77, come meglio specificate nelle schede relative ai singoli interventi;

Le modifiche apportate dalla presente Variante risultano comunque compatibili e/o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

La Variante non prevede modifiche comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente. Apporta modeste modifiche della destinazione d'uso e dei parametri di aree già individuate dal PRG vigente, nel limite dell'operatività prevista ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77;

La presente Variante integra, all'interno degli elaborati che la costituiscono, i contenuti dei seguenti atti:

- DCC n. 12 del 27/02/2017 - Modifiche al PRG vigente ai sensi del comma 12 dell'articolo 17, *lettera b)* della L.R. 56/77 e s.m.i.; con cui è stata parzialmente modificata la rotatoria su via Torino a confine con il comune di Torino;
- D.C.C. n. 20 del 22.02.2018 - Approvazione della Variante semplificata n. 34 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio finalizzato all'acquisizione delle aree destinate alla realizzazione dell'ampliamento cimiteriale, ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. (pubblicata sul BUR n. 11 del 15/03/2018);

La documentazione di Variante verifica la compatibilità acustica delle modifiche con il Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) e con le condizioni di rischio idrogeologico delle zone interessate. La Variante non contiene interventi soggetti a procedure di VIA, né realizzazioni di nuovi volumi non ricadenti in contesti già edificati, ovvero non si configurano come interventi di nuovo impianto insediativo.

(Cfr: *Relazione Illustrativa*)

dato atto il P.R.G.C. di Settimo Torinese è adeguato al **Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)**;

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione Consiglio Comunale di Settimo Torinese, n. 72 del 8 novembre 2018, di adozione della Variante Parziale n. 36 al P.R.G.C.:

- **contiene l'elencazione completa** delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; (Cfr: *comma 5, articolo 17, L.R. 56/77*);

dato atto che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, punto j.1, l'Amministrazione Comunale ha trasmesso il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai soggetti con competenza ambientale (SCA) interessati, seguendo il *procedimento integrato* per l'approvazione della Variante definito "*in maniera contestuale*";

dato atto che il citato Servizio, ritenendo di non esprimere alcun parere in merito ai contenuti della Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., avvalendosi di quanto previsto alla lettera j.1 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, segnala, pertanto che: "In caso di silenzio l'iter procede";

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge

56/2014 è **compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: *“... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovra comunali approvati...”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. 11 agosto 2011, n. 32 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **30 dicembre 2018**;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 17/12/2018, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che la Variante Parziale n. 36 al P.R.G.C. vigente del Comune di Settimo Torinese, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 8 novembre 2018, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 36 al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Settimo Torinese, per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 19/12/2018

Il Vicesindaco Metropolitano

Risorse umane, patrimonio, sistema informativo e
provveditorato, protezione civile, pianificazione
territoriale e difesa del suolo, assistenza Enti locali,
partecipate.

(Marco Marocco)